



COMUNE DI SANT'ORESTE
Provincia di Roma

□ **ORIGINALE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>Deliberazione N.ro 31 Seduta del 29.06.2011</i>	<i>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI USI CIVICI</i>
--	---

D.I.P. /fg

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove, del mese di giugno, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione *straordinaria* ed urgente e in *prima* convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

			Presente	Assente
MENICHELLI	Sergio	- Sindaco	si	
BARTOLI	Flavio	- Consigliere	si	
CECCHINI	Alessandro	- »		si
CENCI	Angelo	- »	si	
D'ACHILLE	Riccardo	- »	si	
DE VINCENZI	Lina	- »	si	
DIAMANTI	Andrea	- »	si	
DIAMANTI	Luisa	- »	si	
DIAMANTI	Roberto	- »		si
FEDELI	Anna Rita	- »	si	
FIDANZA	Daniele	- »	si	
MENICHELLI	Doriano	- »	si	
NATALUCCI	Carlo	- »		si
ORTOLANI	Amedeo Maria	- »	si	
PAOLUCCI	Moreno	- »		si
SERZANTI	Maurizio	- »	si	
TIRABASSI	Fabrizio	- »	si	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Concetta Tortorici, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta *pubblica* sull'argomento in oggetto previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Oggetto: Regolamento Comunale per la gestione dell'uso civico di pascolo e legnatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo e legnatico sui terreni demaniali comunali del territorio di Sant'Oreste.

CONSIDERATO che il patrimonio rurale del Comune di Sant'Oreste comprensivo di boschi, pascoli e seminativi è costituito da fondi gravati da servitù di pascolo e legnatico a favore della collettività.

VISTO che sul patrimonio dell'Ente, l'esercizio della servitù di pascolo, a favore della collettività grava anche sulle terre di privati che non hanno proceduto alla liquidazione dell'uso civico;

CONSIDERATO inoltre che i pascoli nei territori comunali gravati dal diritto di uso civico di pascolo a favore della collettività saranno da questa utilizzati secondo le norme e le limitazioni fissate nel presente Regolamento.

VISTO che il patrimonio boschivo comunale è soggetto all'uso civico di legnatico, ovvero la possibilità degli aventi diritto di raccogliere la legna morta a terra e le ramaglie con le modalità fissata dal presente regolamento.

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di regolamentare l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo e legnatico sui terreni demaniali comunali del territorio di Sant'Oreste.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 43 della legge 267/00;

VISTO l'esito della votazione avvenuto per alzata di mano e cioè:

- Presenti: **13**
- Votanti: **13**
- Astenuti: **0**
- Voti favorevoli: **13**
- Voti contrari: **0**

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per la gestione dell'uso civico di pascolo e legnatico, che allegato alla presente forma parte integrante sostanziale del presente atto.
2. **DI INCARICARE** il Responsabile dei Servizi Socio Culturali per l'adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione.
3. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.L.Gs. n. 267/00 con la seguente separata votazione:
 - Presenti: **13**
 - Votanti: **13**
 - Astenuti: **0**
 - Voti favorevoli: **13**
 - Voti contrari: **0**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'USO CIVICO
DI PASCOLO E LEGNATICO

Approvato con DGC n° del.....

Affisso all'Albo Pretorio Comunale dalal.....

Trasmesso alla Regione Lazio.....

INDICE

Capo I – Disposizioni generali.....	5
Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	5
Articolo 2 – Il territorio.....	5
Articolo 3 – Titolari del diritto di uso civico	5
Articolo 3 bis - Disposizioni per le aree all'interno della Riserva Naturale di "Monte Soratte".....	6
Capo II – Disposizioni sull'uso civico di pascolo.....	6
Articolo 4 - Disciplina dell'uso civico di pascolo.....	6
Articolo 5 - Bestiame ammesso al pascolo	7
Articolo 6 - Punizione degli abusi.....	7
Articolo 7 - Divieti di pascolo.....	8
Articolo 8 - Periodo di pascolo	8
Capo III – Disposizioni sull'uso civico di legnatico.....	8
Articolo 9 – Disciplina dell'uso civico di legnatico	8
Articolo 10 - Divieti di legnatico	9
Capo IV – Sanzioni e vigilanza.....	9
Articolo 11 - Sanzioni amministrative	9
Articolo 12 – Vigilanza.....	10
Articolo 13 – Sospensione dell'uso civico.....	10
Articolo 14 - Norme finali e transitorie	10
Articolo 15 – Prezzi fida-pascolo comunale annata 2011-12	10

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo e legnatico sui terreni demaniali comunali del territorio di Sant'Oreste.
2. Il patrimonio rurale del Comune di Sant'Oreste comprensivo di boschi, pascoli e seminativi è costituito da fondi gravati da servitù di pascolo e legnatico a favore della collettività.
3. Oltre che sul patrimonio dell'Ente, l'esercizio della servitù di pascolo, a favore della collettività grava anche sulle terre di privati che non hanno proceduto alla liquidazione dell'uso civico;
4. I pascoli nei territori comunali gravati dal diritto di uso civico di pascolo a favore della collettività saranno da questa utilizzati secondo le norme e le limitazioni fissate nel presente Regolamento.
5. Il patrimonio boschivo comunale è soggetto all'uso civico di legnatico, ovvero la possibilità degli aventi diritto di raccogliere la legna morta a terra e le ramaglie con le modalità fissata dal presente regolamento.

Articolo 2 – Il territorio

Le particelle soggette ad uso civico sono elencate nell'allegato 1 e cartografate nella carta allegata.

1. Gli usi civici di pascolo come già individuati nella Delibera di Giunta Comunale n° 50 del 06/06/1996 possono essere esercitati nei seguenti appezzamenti di terreno:
 - a) Località Prata foglio n° 1 particelle n° 4, 8 e 5 Superficie di circa ha 26;
 - b) Località Scoppie foglio n° 19 particelle n° 59
foglio n° 18 particelle n° 136
foglio n° 14 particelle n° 96/p Superficie di circa ha 7,5
2. E' consentito il pascolo all'interno dei boschi comunali solo all'interno delle particelle produttive come espressamente specificato nel PGAF.
3. Il pascolo estivo all'interno della tenuta di Ramiano sarà consentito solo a seguito di specifica richiesta scritta, la quale verrà valutata dall'Amministrazione comunale.
4. l'uso civico di legnatico si esercita su tutti i terreni di demanio civico gestiti dall'Amministrazione comunale .

Articolo 3 – Titolari del diritto di uso civico

1. Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune(utenti) da almeno 5 anni.

Chi non sia in possesso di tali requisiti non potrà usufruire dell'uso civico.

2. Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta , “uti singuli”,
 - b) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti , “uti cives”.
3. Per nucleo familiare , ai fini del presente regolamento , si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Sant'Oreste. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.

4. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso , purché maggiorenne .
5. Tutti i cittadini che intendono usufruire del diritto di uso civico per la raccolta della legna secca caduta naturalmente o per forza dei venti, e far pascolare il proprio bestiame all'interno del Demanio Civico, devono presentare esplicita domanda all'Amministrazione Comunale per essere iscritti in un apposito Elenco suddiviso nelle sezioni di "Legnatico" e "Pascolo".
6. Le domande sono raccolte ed istruite dai competenti uffici comunali e sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale , che formerà gli appositi Elenchi che saranno stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 3 bis - Disposizioni per le aree all'interno della Riserva Naturale di "Monte Soratte"

1. Espletata l'istruttoria delle domande degli aventi diritto dell'uso civico finalizzato ad ottenere autorizzazione di "pascolo" o di "legnatico", il competente Ufficio comunale inoltra l'esito dell'istruttoria corredata della relativa documentazione, alla Provincia di Roma quale Ente Gestore della Riserva Naturale di "Monte Soratte" per permettere la sorveglianza.
2. Nell'esecuzione dell'esercizio dell'uso civico di legnatico , dovrà essere tenuto conto della presenza della fauna minore e dell'avifauna nidificante, adottando gli opportuni accorgimenti atti a ridurre gli impatti.

Capo II – Disposizioni sull'uso civico di pascolo

Articolo 4 - Disciplina dell'uso civico di pascolo

1. Potranno essere ammessi al pascolo le seguenti specie:
 - equini ;
 - bovini;
 - ovini (non ammessi in Località Prata) ;
 - caprini (solo all'interno delle aree boschive esterne alla Riserva Naturale di "Monte Soratte"
2. Le specie del punto 1 potranno essere ammesse al pascolo in numero compatibile con l'estensione e la produttività dei pascoli secondo lo schema di carico di cui al punto g.
3. Per poter esercitare l'uso civico di pascolo ogni avente diritto deve attenersi ai seguenti obblighi:
 - a) presentare o spedire all'Amministrazione Comunale domanda per l'esercizio dell'uso civico di pascolo entro il 31 gennaio di ogni anno specificando il numero dei capi ammissibili al pascolo;
 - b) presentare entro il 28 febbraio di ogni anno la certificazione attestante lo stato di salute del bestiame che si intende introdurre al pascolo;
 - c) la certificazione suddetta deve specificare il numero di orecchino di ogni singolo capo e il codice dell'allevatore (per bovini ed equini) oppure microchips;
 - d) per l'identificazione degli equini e' necessario presentare la foto dell'animale a colori e dati anagrafici dello stesso;
 - e) provvedere al pagamento della fida pascolo con versamento sul conto (c/c bancario n.) o (c/c postale n.....) intestato al Comune di Sant'Oreste – Servizio Tesoreria;
 - f) le quote della fida pascolo e il carico viene stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale ; in assenza di tale deliberazione il carico è fissato in 0,5 U.B.A./ettaro.
 - g) L'uso di pascolo dei beni comunali e demaniali è soggetto al pagamento di un compenso denominato fida, che è una entrata patrimoniale del Comune.
 - h) Il pagamento della fida pascolo deve essere effettuata in una unica soluzione contestualmente alla certificazione di cui al precedente punto b.
 - i) All'atto del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità sollevando l'Ente da eventuali danni arrecati dagli animali ammessi al pascolo.

- j) La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei su terreni destinati ad uso pascolivo di cui abbiano la piena disponibilità.
- k) Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, è vietato.
- l) E' fatto divieto di pascolo lungo le strade, ridosso delle abitazioni ed in prossimità dei seminativi.
- m) I proprietari di bestiame ritenuti negligenti verranno immediatamente diffidati e successivamente sospesi dal pascolo per il corso dell'anno.
- n) Ai fini della conservazione e del miglioramento del pascolo gli utenti che hanno presentato denuncia, sono tenuti a fornire gratuitamente manodopera necessaria all'esecuzione dei lavori, la cui portata delle prestazioni, i cui termini di tempo per l'esecuzione delle opere, verranno disciplinati di volta in volta con provvedimento sindacale.
- o) Sarà cura dei proprietari del bestiame affidato mantenere efficienti le recinzioni e gli incastrini che potranno essere utilizzati anche per l'isolamento degli animali.

Articolo 5 - Bestiame ammesso al pascolo

1. In base alle domande presentate nei termini stabiliti dal precedente art.4 la Giunta comunale entro e non oltre il 15 marzo formerà l'elenco dei cittadini autorizzati ad immettere bestiame al pascolo indicando sul registro degli animali al pascolo, la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento, l'area destinata al pascolo, l'importo della fida pascolo. Il rilascio delle singole autorizzazioni, sarà effettuato in proporzione alle domande presentate dagli allevatori, ed al numero dei capi elencati nelle richieste al fine di rispettare il carico massimo dei capi da immettere al pascolo sulla base delle disposizioni vigenti al momento in materia.

Per le aree inserite all'interno della Riserva Naturale di "*Monte Soratte*" si provvederà ad inviare l'elenco agli Uffici della Provincia di Roma, per permettere la sorveglianza.

2. Non potranno essere superate le 4 UBA/ettaro all'interno della fida pascolo, 0,5 U.B.A. ettaro all'interno delle aree boscate governate a ceduo con funzioni produttive.
3. All'interno dei boschi comunali, è concesso il pascolo all'interno delle sezioni produttive aventi un'età maggiore di 6 anni calcolata dall'ultimo taglio di ceduzione e con la rinnovazione o i polloni aventi un'altezza media di 4,5 metri, ai sensi dell'art. 106 del Regolamento Forestale.
4. Eventuali richieste pervenute oltre i termini suindicati verranno di volta in volta valutate dalla Giunta Comunale in relazione alla disponibilità di carico.
5. I tori introdotti nei pascoli comuni dovranno essere iscritti al libro genealogico della razza o al registro anagrafico, e dovranno essere preventivamente sottoposti, con esito favorevole alle prove sanitarie previste dal sopracitato regolamento. I vitelli maschi dovranno essere estromessi dal pascolo all'età massima di otto mesi.
6. Potranno essere usati solo stalloni iscritti al libro genealogico, a quello anagrafico o autorizzati dalla Regione come riproduttori di interesse zootecnico locale che sia stati sottoposti con esito favorevole alle prove analitiche necessarie secondo quanto previsto dalle leggi correnti.
7. Sarà cura dei proprietari degli animali di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo di delimitare con apposite recinzioni l'area destinata al pascolo di detti animali (stalloni e tori), la cui superficie sarà proporzionale al numero di capi immessi a pascolo in tali zone, rispetto all'intera superficie della zona stessa.
8. Il mancato rispetto di tale articolo verrà sanzionato con una ammenda giornaliera ed unitaria di € 26000.

Articolo 6 - Punizione degli abusi

1. Lo sconfinamento o l'immissione abusiva di bestiame sul territorio comunale e' soggetta alla seguente regolamentazione:

- a) qualora sia possibile rintracciare il proprietario, si applicherà una sanzione amministrativa con l'obbligo di allontanamento del bestiame;
 - b) qualora il proprietario non sia rintracciabile si procederà al sequestro del bestiame da parte del personale incaricato;
 - c) il bestiame sequestrato sarà trattenuto in custodia per giorni 20; trascorso questo periodo, nel caso in cui nessuno ne abbia reclamato la proprietà, sarà venduto al miglior offerente;
 - d) nel caso in cui entro il suddetto periodo di 20 giorni sia rivendicata la proprietà del bestiame o comunque si risalga al proprietario, questi dovrà presentare domanda scritta e il riconoscimento dovrà essere sottoscritto da due testimoni; il proprietario, oltre al pagamento della sanzione prevista, dovrà provvedere a risarcire le spese di mantenimento e di controllo degli animali quantificate annualmente dalla Giunta Comunale, per ogni capo dal giorno della cattura fino alla riconsegna;
 - e) nel caso di utenti morosi nel pagamento della fida, questi non potranno essere successivamente autorizzati fino a quando non avranno estinto l'intero debito oltre al pagamento degli interessi legali.
2. La salvaguardia del patrimonio ambientale e delle strutture pertinenti al demanio uso civico consiste nella punizione dei seguenti abusi nel rispetto della legge forestale:
- a) divieto di transito e/o sosta sulle aree verdi e boschive per tutti i mezzi motorizzati,
 - b) divieto di accesso nelle aree contraddistinte da apposita segnaletica;
 - c) divieto di manomissione di recinzioni e di apposita segnaletica;
 - d) divieto di asporto o deposito di materiali generici o inerti con danno per l'ambiente o strutture demaniali e a persone o cose.
3. E' fatto divieto per gli allevatori ammessi al pascolo di:
- a) fare scavi di qualsiasi natura (pietre, ghiaie ecc.);
 - b) costruire ricoveri e recinti;
 - c) chiudere o ostruire o danneggiare strade esistenti;
 - d) aprire nuove strade, corridoi o sentieri.

Articolo 7 - Divieti di pascolo

1. E' in ogni caso vietato:
- a) agli aventi diritto introdurre bestiame nel territorio pascolivo di competenza dell'Amministrazione comunale, senza aver espletato gli obblighi previsti dal presente regolamento;
 - b) su tutte le aree interessate da incendi per almeno 10 anni dall'evento (l. 353/2000)
 - c) ai non aventi diritto non autorizzati a introdurre bestiame;
 - d) introdurre il bestiame senza la relativa certificazione attestante lo stato di salute;
 - e) introdurre bestiame senza idoneo segno di riconoscimento;
 - f) inviare bestiame al pascolo senza aver provveduto al pagamento della fida pascolo.
 - g) Introdurre bestiame al pascolo senza aver sottoscritto la dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 4 comma 1^, lettera H).

Articolo 8 - Periodo di pascolo

- 1. salvo proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale a tutti gli allevatori, il periodo in cui e' possibile esercitare l'uso civico del pascolo va dal 1^ maggio al 30 Novembre all'interno del fida pascolo, dal 29 settembre al 8 marzo all'interno delle aree boschive;
- 2. Al di fuori dei termini indicati, il bestiame non può assolutamente essere tenuto sui pascoli.

Capo III – Disposizioni sull'uso civico di legnatico

Articolo 9 – Disciplina dell'uso civico di legnatico

- 1) Le piante secche o divelte dal vento, possono essere raccolte a richiesta dell'interessato per un quantitativo non superiore a **20 quintali**. La quota verrà determinata dalla Giunta Comunale contestualmente alla fida pascolo. L'Interessato dovrà presentare o inviare domanda scritta all'Amministrazione. L'Amministrazione provvederà ad autorizzare per iscritto la raccolta ad ogni avente diritto con l'iscrizione nell'albo visionabile presso l'ufficio tecnico comunale.
- 2) Ogni avente diritto non potrà effettuare più di una raccolta al giorno per un massimo di 100 Kg/giorno per un totale annuo di 2000 Kg;
- 3) La raccolta è consentita all'interno dei boschi aventi età maggiore di 16 anni e nell'anno successivo nelle particelle utilizzate;
- 4) La raccolta del legname dovrà essere effettuata soltanto con utensili a mano, è severamente vietato l'introduzione in bosco di utensili a motore;
- 5) Hanno diritto all'uso civico di legnatico coloro che sono in possesso dei requisiti descritti all'art.3 del presente Regolamento;
- 6) L'uso civico di legnatico è riservato ai capo famiglia;
- 7) Agli utenti è consentita la raccolta della legna secca caduta a terra di essenza dolce e quella di essenza forte;
- 8) La raccolta di legna di essenza dolce può essere effettuata esclusivamente in settori del bosco indicati dal Comune, senza l'ausilio di motoseghe;
- 9) Ogni avente diritto per poter esercitare l'uso civico di legnatico deve espletare i seguenti obblighi:
 - a) inviare domanda di voler usufruire dell'uso civico di legnatico all'amministrazione Comunale dal 30 settembre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo;
 - b) munirsi del cartellino personale rilasciato dal Comune;
 - c) provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento delle spese di vigilanza e di gestione;
 - d) presentare al momento del ritiro del cartellino il certificato – stato di famiglia – o autodichiarazione;
 - e) sottoscrivere una dichiarazione (su appositi modelli predisposti dall'ufficio) di responsabilità, in cui si afferma che la legna ricavata dal beneficio di uso civico sarà destinata esclusivamente ad uso familiare.

Articolo 10 - Divieti di legnatico

1. E' in ogni caso vietato svolgere le attività di legnatico diverse da quelle descritte nel presente regolamento;
2. E' assolutamente vietato svolgere qualsiasi attività di commercio con il legname ricavato dall'uso civico;
3. L'Amministrazione non risponderà in nessun modo per violazioni delle leggi forestali che si compiono sul territorio gravato da uso civico di legnatico;
4. E' assolutamente vietato portare il legname raccolto al di fuori del territorio comunale.

Capo IV – Sanzioni e vigilanza

Articolo 11 - Sanzioni amministrative

- 1) Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento sarà punita con una sanzione amministrativa e ogni qualvolta siano ravvisabili gli estremi di un reato previsto dal codice penale, denunciata all'autorità giudiziaria. Restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa concernente la disciplina dei pascoli e del legnatico, L'Amministrazione Comunale applica, oltre alla confisca, le seguenti sanzioni che possono essere di anno in anno adeguate con apposita delibera della Giunta Comunale:
 - a) sanzione amministrativa da EURO 104,00 ad EURO 310,00 per ogni capo, per chi immette bestiame abusivamente nel territorio comunale;
 - b) sanzione amministrativa da EURO 52,00 ad EURO 104,00 per chi viene meno alle disposizioni riportate nell'articolo 4 relative alla richiesta di esercizio dell'uso civico di pascolo;
 - c) sanzione amministrativa da EURO 104,00 ad EURO 310,00 per chi trasporta il legname ricavato dall'uso civico fuori dal territorio del Comune di Sant'Oreste;

- d) sanzione amministrativa da EURO 104,00 ad EURO 310,00 per chi utilizza utensili a motore nei boschi del Comune di Sant'Oreste senza specifica autorizzazione;
 - e) sanzione amministrativa da EURO 104,00 ad EURO 310,00 per chi fa commercio con il legname ricavato dall'uso civico, accompagnata da denuncia alle autorità competenti per commercio abusivo;
 - f) sanzione amministrativa da EURO 100,00 ad EURO 1.000,00 in caso di transito o sosta sulle aree verdi o boschive per tutti i mezzi motorizzati non autorizzati;
 - g) sanzione amministrativa da EURO 50,00 ad EURO 500,00 in aree contraddistinte da apposita segnalazione;
 - h) sanzione amministrativa da EURO 1.000,00 ad EURO 10.000,00 in caso di asporto o deposito di materiali generici o inerti con danno all'ambiente o alle strutture demaniali e a persone o cose;
 - i) le trasgressioni compiute al di fuori dei tempi e dei modi descritti dal presente Regolamento saranno punite con un'ammenda da EURO 104,00 ad EURO 310,00 e, qualora esistano estremi di reato, con la denuncia alle autorità competenti.
3. In caso di recidiva nella violazione si applicherà il massimo della sanzione prevista.
 4. E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
 5. Tale riduzione della sanzione non può essere concessa nei casi in cui il codice penale non lo consenta.

Articolo 12 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento e' affidata agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Municipale
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare il presente Regolamento le guardie giurate volontarie designate dall'Amministrazione.

Articolo 13 – Sospensione dell'uso civico

Il Comune potrà vietare o sospendere temporaneamente l'uso civico di pascolo e legnatico per l'intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si verificano danno ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli o per l'insorgere di malattie. I proprietari sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

L'Ente Gestore della riserva del Monte Soratte potrà richiedere al Comune la sospensione momentanea dell'uso civico di pascolo e legnatico, esclusivamente all'interno della Riserva, per motivate necessità di salvaguardia ambientale.

Articolo 14 - Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme, le pene e le sanzioni previste dalle leggi forestali, generali e speciali di polizia veterinaria oltre che le norme che venissero dettate dalle competenti superiori autorità amministrative e tecniche.

Articolo 15 – Prezzi fida-pascolo comunale annata 2011-12

Premesso che il prezzo della fida comunale deve compensare le spese di gestione dei terreni adibiti agli scopi statutari, e deve ammortizzare inoltre i costi di ammortamento del fontanile, delle recinzioni e chiudende, considerato che mediamente nel periodo 2006 – 2008 gli animali presenti sono stati circa 45 all'anno, mentre, negli ultimi due anni sono stati n° 34 con un trend decrescente, il carico di bestiame idoneo è di 3 UBA per ettaro;

quindi alla fida sono necessari almeno 15 ettari, il numero massimo di animali allevabili, su dette estensioni, secondo regolamento è 60 UBA (4 UBA/ha).

Considerando che la fida attuale ha una estensione di 28.00.00 ha circa. Quindi, gli animali mediamente presenti hanno estensioni troppo elevate per il pascolo si ritiene opportuno ridurre tali superfici di almeno 13 ettari secondo quanto evidenziato in mappa.

Considerato che i costi di ammortamento della recinzione, del fontanile ed il normale compenso di copertura delle imposte ed oneri vari gravanti al comune si di non meno di:

1.600 m di recinzione costo 8,00 €/m per un totale di € 12.800,00

quota ammortamento annuale

Recinzione € 512,00

chiudende € 25,00

fontanile € 240,00

manutenzione ordinaria recinzione 0,1 €/m € 160,0

costi vari terreni ad ettaro e compensi d'uso € 5000 per ettaro € 750,00

Considerando che il compenso minimo ottenibile dalla gestione di dette superfici, per mantenere integro il capitale investito è di € 2.265,00.

Le quote che consentono di mantenere il capitale devono essere le seguenti:

Specie	Quota annuale in € per ogni capo
Vacca	29,00
Vitelli e Manze	21,00
Cavalli ed altri equini	36,00
Vannini	21,00
Capre e pecore dove consentito	4,50

I presenti importi dovranno essere annualmente rivalutati sulla base dei valori ISTAT con apposita delibera di giunta comunale

ALLEGATI

1. Tavola per il calcolo delle Unità Bestiame Adulto (UBA)
2. Mappa delle aree a fida-pascolo

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

31

Seduta del

29.06.2011

Approvazione Regolamento per gli usi civici

- Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

- F A V O R E V O L E ;**
- S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;**

Sant'Oreste _____

Il Responsabile dei Servizi Sociali e Culturali
F.to Pierdomenico De Iulis

- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile.*

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

- F A V O R E V O L E ;**
- S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;**

Sant'Oreste _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to **Sergio Menichelli**

IL SEGRETARIO
F.to **dott.ssa Concetta Tortorici**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -4° comma) del D.Lgs. 267/2000;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 – 3° comma) del D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL SEGRETARIO